

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Precisazioni in merito ai riferimenti alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., contenuti nei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2005.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della predetta direttiva;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di attuazione dell'art. 20, comma 8, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, contenente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Considerata la necessità di confermare il coinvolgimento, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e della direttiva comunitaria 2001/77/CE di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di tutti gli organismi pubblici e privati *pro tempore* vigenti e operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Considerata altresì la necessità di armonizzare al predetto decreto interministeriale i trasferimenti societari posti in essere dai soggetti coinvolti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Decreta:

Art. 1.

Tutti i riferimenti al «Gestore della rete» contenuti nel decreto 24 ottobre 2005 «Aggiornamento delle

direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», devono essere intesi come riferiti a Terna S.p.a. - Rete di Trasmissione nazionale, o al GRTN S.p.a. - Gestore del sistema elettrico, a seconda delle competenze specifiche ed ai compiti assegnati a seguito della cessione di ramo d'azienda intervenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Art. 2.

Tutti i riferimenti al «Gestore della rete» contenuti nel decreto 24 ottobre 2005 «Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239», devono essere intesi come riferiti a Terna S.p.a. - Rete di trasmissione nazionale, o al GRTN S.p.a. - Gestore del sistema elettrico, a seconda delle competenze specifiche ed ai compiti assegnati a seguito della cessione di ramo d'azienda intervenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

*Il Ministro
delle attività produttive*
SCAJOLA

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio*
MATTEOLI

05A12280

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2005.

Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento

(CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;

Visto il regolamento (CE) n. 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/03 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2000, n. 23, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99.

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, n. 1628, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'art. 5 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2004, n. 2026, recante disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2004, n. 5406, recante attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 1787;

Visto il decreto legislativo n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *l)* della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, e in particolare l'art. 11 recante modifica e integrazione del decreto 13 dicembre 2004;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per la prosecuzione e il perfezionamento del regime di condizionalità, avviato dal 1° gennaio 2005, volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non fossero rispettati;

Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella riunione del 15 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 al presente decreto;

c) «autorità di controllo competente»: l'organismo pagatore ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04;

d) «ente di controllo specializzato»: l'organo di controllo ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;

e) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento n. 1782/03.

Art. 2.

Elenco degli atti e delle norme

1. Ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 1787, le regioni e province autonome definiscono, per l'anno 2006 inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, per le annualità successive, inderogabilmente entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

3. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del regolamento n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;

c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04;

d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;

e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

4. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali così come definite dalle regioni o province autonome, ovvero, qualora ricor-

rano le condizioni di cui al precedente comma 2, le norme indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi:

i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo dell'art. 40 del regolamento n. 1782/03, come definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628;

i casi disciplinati dalle buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/99 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.

5. Ai sensi dell'art. 74 del regolamento (CE) 796/04, nel caso di cessione, qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevataro ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Riduzioni ed esclusioni

1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalità, gli organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalità di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04.

2. La violazione parziale o totale dell'impegno, nonché gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

3. È considerata intenzionale la violazione che abbia dato luogo alla irrogazione di una sanzione penale o amministrativa, fatto salvo il disposto dell'art. 4, comma 5.

Art. 4.

Accertamento e risoluzione delle violazioni

1. L'autorità di controllo competente è responsabile dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 48 del regolamento (CE) n. 796/04.

2. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorità di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.

3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni

non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.

5. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire all'Autorità giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.

Art. 5.

Importi risultanti dalla condizionalità

1. I fondi risultanti dalle riduzioni operate dagli organismi pagatori a seguito dell'applicazione della condizionalità, al netto della trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA.

2. La rimanente parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, è destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di riparto fra le Regioni e le Province Autonome degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla condizionalità.

Art. 6.

Compiti del comitato paritetico

1. Il comitato paritetico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, svolge il compito di monitorare e formulare eventuali proposte di modifica in ordine all'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di tale compito il comitato viene integrato dai rappresentanti degli organismi pagatori, del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, del Ministero della salute, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste riconosciute.

2. Il comitato si avvale dell'assistenza tecnica di INEA e di ISMEA, del CRA e della consulenza giuridica dell'IDAIC.

Art. 7.

Attuazione temporale della condizionalità

1. I criteri di gestione obbligatori indicati nell'allegato 1, elenchi A e B, e le norme per il mantenimento

dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'allegato 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. I criteri di gestione obbligatori indicati nell'allegato 1, elenco C, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 8.

Autorità competente al coordinamento dei controlli

1. AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99/2004, con propri provvedimenti, sentito il comitato di cui all'art. 6 determina i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

2. Gli organismi pagatori competenti possono affidare ad enti di controllo specializzati l'effettuazione dei controlli in materia di condizionalità di loro competenza, in attuazione del paragrafo 1, art. 42, del regolamento (CE) n. 796/04.

3. AGEA, a norma dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2006:

a) il decreto ministeriale 15 settembre 2000, n. 23, in materia di ecocondizionalità;

b) il decreto ministeriale 13 dicembre 2004 relativo all'attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;

c) l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15 marzo 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4,
foglio n. 231